

DELUCIDAZIONI SU SPOSTAMENTI E VISITAZIONI COI FIGLI

Con riferimento espresso al c.d. **diritto di visita del genitore non collocatario della prole** (*rectius*: alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori) si era posto il quesito se gli spostamenti dei genitori per prendere e riportare i figli potessero considerarsi o meno necessari e dunque fossero o meno leciti.

In data 10 marzo 2020 il Governo sul sito istituzionale governo.it ha definitivamente chiarito che «**gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni** presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, **sono consentiti**, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio». Da ciò consegue ovviamente (ed era logico) che i decreti ministeriali 8/9 marzo 2020 non hanno sospeso i provvedimenti in punto di regolamentazione dei tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori.

Ovviamente le **modalità di esercizio del diritto di visita** dovranno coniugarsi con le disposizioni generali ed essere interpretate, soprattutto, alla **luce del buon senso**: evitare gli spostamenti con mezzi pubblici, evitare di mettere in contatto i minori con situazioni potenzialmente a rischio, evitare il contatto tra i minori e i nonni o con altri soggetti maggiormente esposti al rischio di contrarre il Covid-19; il Governo ha infatti precisato che assistere i "cari" anziani non autosufficienti è «una condizione di necessità» ma ha anche ricordato che «gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile» (FAQ n.11).

Per cui, alla luce del **susseguirsi degli atti normativi**

L' **art. 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020** disponeva, all'interno della Regione Lombardia e di altre 14 province di «**evitare** ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Il successivo **d.P.C.M. 9 marzo 2020** ha esteso l'operatività della norma all'intero territorio nazionale. Entrambi i decreti hanno efficacia sino al **3 aprile 2020**.

In questo quadro normativo, il Governo è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti regolanti la separazione, anche delle coppie di fatto, e i divorzi.

Alla luce dell' **intervento anche della giurisprudenza** (Trib. Milano, 11 marzo 2020) che ha confermato quanto sopra in merito agli spostamenti dei genitori separati per raggiungere i figli minori a seguito delle norme di prevenzione del COVID-19

TUTTO IL DESCRITTO QUADRO DI DISCIPLINA SOPRA INDICATO È RIMASTO STABILIZZATO FINO A CHE

il **Ministero della Salute**, con **ordinanza del 20 marzo 2020** ha disposto che «d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è **vietato** ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza e poi successivamente il **Ministero della Salute**, con il Ministero degli Interni, ha emanato una seconda ordinanza, datata **22 marzo 2020**, in forza della quale «è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in **comune diverso da quello in cui si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», **togliendo tra le cause giustificatrici degli spostamenti quelle legate alle " situazioni di necessità"**, contemplate nei d.P.C.M. 8 e 9 marzo 2020, il cui valore di norma vale fino all'intervento di

un nuovo DPCM. Due Regioni, **la Regione Lombardia e la Regione Piemonte**, con ordinanze del 21 marzo, hanno ribadito la legittimità degli spostamenti per "ragioni di necessità" ma hanno vietato quelli per raggiungere le seconde case, estendendo a tutta la settimana quanto il Ministero della Salute aveva fatto, con l'ordinanza 20 marzo, solo per i week end lunghi (da venerdì a lunedì); la Regione Sicilia, pur intervenuta con una sua ordinanza (ord.19 marzo 2020), non ha invece dato alcuna disposizione sul punto, così come pure la Regione Emilia-Romagna e la Regione Veneto (ord.20 marzo 2020).

Oggi abbiamo il **d.P.C.M. 22 marzo 2020** del Governo che prevede:

- all'art.1 il divieto «a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati **dal comune in cui attualmente si trovano**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute»;
- quindi con relativa soppressione delle parole "È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» come previsto dal **d.P.C.M. 8 marzo 2020**;
- vengono confermate le disposizioni di cui al Dpcm 11 marzo 2020 e quelle di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 da applicarsi "*cumulativamente*" rispetto a quelle del **d.P.C.M. 22 marzo 2020**, estendendone l'efficacia sino al 3 aprile;
- quindi abrogando le disposizioni dell'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero degli Interni, del 22 marzo 2020.

Per cui, in merito alla regolamentazione dei tempi di permanenza ed al divieto di spostamento

I divieti di spostamento non toccano minimamente la regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascuno dei genitori. Possono, a determinate condizioni, costituire una giustificazione per il mancato esercizio del diritto di visita **ma non possono essere utilizzate da un genitore per impedire all'altro di vedere i figli.**

Infatti la norma limita la libertà personale del genitore ma non tocca la valenza del provvedimento giudiziario in essere. Da ciò consegue che quel genitore che impedisse all'altro di poter stare con il figlio, **senza aver prima ottenuto un provvedimento modificativo del Giudice** e limitandosi ad addurre le nuove disposizioni governative, commetterebbe un atto contrario alla legge.

Altro discorso è, invece, quello del genitore che volesse impedire il rispetto dei tempi di frequentazione in ragione di **obiettive ragioni connesse** al Covid- 19: pensiamo ad esempio a genitori particolarmente esposti al rischio di contagio, in ragione della loro attività professionale (se rientrante tra quelle non sospese in forza del **d.P.C.M. 22 marzo 2020**) oppure per ragioni sanitarie particolari o perché conviventi con soggetti appartenenti a categorie maggiormente vulnerabili (secondo uno studio dell'Università di Oxford e un altro dell'Università di Bonn, l'ampia diffusione in Italia del Covid-19 potrebbe avere tra le sue ragioni le frequenti interazioni nonni-nipoti) oppure, peggio ancora, perché manifestanti sintomi tipici del Covid-19. In questi il buon senso e la prudenza, prima che il diritto, dovrebbero portare a giustificare la sospensione dei rapporti tra un genitore e figli.

Ne consegue che, in merito agli spostamenti ed al diritto di visita oggi, ovvero in caso oggi un genitore che si reca a prendere o riportare il figlio commette o meno un illecito, due sono le ipotesi:

1. **Se entrambi i genitori si trovano, dal 22 marzo in poi, nello stesso Comune, i trasferimenti sono pienamente leciti**, giacché sottoposti (ancora) alla regolamentazione del **d.P.C.M. 8 marzo 2020** che non impedisce gli spostamenti dettati anche " *da necessità*". Il **d.P.C.M. 22 marzo 2020**, infatti, disciplina, vietandoli al di fuori di alcune ipotesi (esigenze lavorative, di salute e "urgenze"), solo i trasferimenti da Comune a Comune. In tale senso dunque, e fino a nuovi chiarimenti, vale quanto indicato dal Governo sul suo sito, come sopra indicato.

2. La situazione è più complessa per i genitori che – soprattutto nei grandi agglomerati urbani- vivono in comuni differenti magari adiacenti o distanti una manciata di chilometri.

Alcuni autori ritengono e abbracciano una interpretazione letterale della norma ed affermano che i trasferimenti per andare a prendere o riportare i figli sembrerebbero essere vietati: il nuovo d.P.C.M. 20 marzo 2020 ha introdotto uno specifico divieto e ha eliminato, tra le cause giustificatrici, le "*situazioni di necessità*" sostituendole con le situazioni di "assoluta urgenza", **tra le quali non pare poter rientrare l'esercizio del diritto del figlio alla bigenitorialità.**

Altri autori, invece, danno un'altra interpretazione, ovvero che è possibile, partendo dall'applicazione pratica del [d.P.C.M. 8 marzo 2020](#), che permetteva gli spostamenti per andare a vedere i figli non sulla base della clausola di necessità, bensì in ragione di un più ampio bilanciamento tra l'esigenza di contenimento del Covid-19 e quelle di tutela del benessere dei figli minori che, **mai come in questo drammatico momento hanno la necessità di fruire dell'apporto di entrambi i genitori.** Tali autori si fanno forte del fatto che potrebbe infatti non essere un caso che, nella FAQ governative basate sul [d.P.C.M. 8 marzo 2020](#), la possibilità di recarsi a trovare i genitori anziani e di prestare loro cura e assistenza rientrasse espressamente nelle situazioni di "*necessità*", mentre la possibilità dei genitori separati di vedere i figli non fosse giustificata alla stessa maniera. Ed ancora che si potrebbe altresì ritenere che l'esercizio del diritto di visita rientri nel più vasto alveo delle esigenze di tutela della salute psicofisica dei minori, che potrebbero essere eccessivamente turbati da una prolungata assenza di uno dei due genitori; e ciò a maggior ragione ove, come probabile, le misure di contenimento si protrarranno oltre la data inizialmente stabilita.

Insomma gli autori che danno la seconda interpretazione affermano che d'altra parte, sarebbe un vero paradosso giuridico, permettere il rispetto della normale frequenza per i genitori che vivono nello stesso Comune e impedirla in caso contrario.

Per ora, però, l'opinione comune di tutti gli autori anche di quelli che seguono la seconda interpretazione è che il Governo, nella fretta della normativa d'emergenza, non abbia tenuto bene conto dell'impatto che questa potrebbe avere in una fascia, limitata ma non troppo, della popolazione. Non rimane che confidare dunque in un intervento di chiarificazione, per non lasciare nel limbo molte famiglie, specialmente quelle contrassegnate da eccessiva conflittualità.

Insomma: oggi nulla è certo, siamo in una situazione ancora nebulosa, **le faq sul sito del governo risultano ancora in aggiornamento, quindi nella situazione attuale recarsi fuori Comune a prendere i figli è un rischio che ogni padre valuterà se correre o meno.**